

ALLEGATO "B" AL N. 5912/3137 DI REP.

Titolo I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - LIBRO DEI SOCI

Articolo 1 – Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata, con la denominazione sociale:

"Cubogas S.r.l."

Articolo 2 – Oggetto

La società ha per oggetto l'attività di progettazione, costruzione e commercializzazione di impianti e apparecchiature di compressione, di distribuzione e di misura di gas, di stazioni di rifornimento di gas naturale per autotrazione, di impianti di estrazione e/o iniezione di gas naturale dai pozzi di idrocarburi, di impianti e sistemi energetici, inclusi quelli da energie rinnovabili e la progettazione e realizzazione di sistemi software e di servizi di ingegneria per la gestione dei predetti impianti nonché servizi di studi di fattibilità, di ricerche di mercato, di valutazione di congruità tecnico/economica e di impatto ambientale, di progettazione, di direzione lavori, di collaudi tecnici e amministrativi e audit energetici per gli impianti e sistemi energetici, nonché, in relazione a detti impianti, apparecchiature, stazioni e sistemi, la prestazione di servizi di assistenza e manutenzione e la fornitura di componenti e di ricambistica.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può acquisire e commercializzare licenze, marchi, brevetti, *know-how* e, più in generale, diritti di proprietà intellettuale, nonché acquisire e/o cedere in godimento e/o locazione aziende, rami di azienda, stabilimenti ed attrezzature che rientrino nell'ambito dell'attività sociale.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre società o imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio e può compiere qualsiasi operazione finanziaria, commerciale, industriale, mobiliare e immobiliare - compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie - comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, in ogni caso fatta eccezione per la raccolta del pubblico risparmio, per l'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria e per ogni altra attività che la legge riserva a determinati soggetti.

La Società può esercitare tali attività sia in Italia sia all'estero.

Articolo 3 – Sede

La società ha sede legale in San Donato Milanese (MI).

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici, filiali, depositi, magazzini e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

Articolo 4 – Durata

La società ha durata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea.

Articolo 5 – Libro dei soci. Domicilio e recapito dei soci

La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei

soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicati, i relativi recapiti.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi, previo adempimento degli oneri pubblicitari previsti dalla vigente disciplina, a cura degli amministratori.

Il domicilio dei soci, il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla società per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE – QUOTE -TITOLI DI DEBITO – VERSAMENTI

Articolo 6 – Capitale

Il capitale sociale è di euro 1.000.000 (unmilione/00), suddiviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato anche, nei limiti e con le modalità di legge, con conferimenti diversi dal danaro, compresi i conferimenti d'opera o di servizi. Nell'ipotesi di cui all'art. 2465, secondo comma, c.c., non è richiesta l'autorizzazione dei soci a norma dell'art. 2479 c.c.

In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art. 2482-ter c.c.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni.

Articolo 7 – Trasferimento delle quote

Le quote sono liberamente trasferibili tra soci.

Nel caso un socio intendesse trasferire a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota, sotto qualsiasi forma, ad un terzo non socio, agli altri soci spetta il diritto di prelazione a parità di condizioni.

A tal fine il socio che intende procedere al trasferimento dovrà darne preventivamente comunicazione a tutti gli altri soci, precisando il nominativo del terzo acquirente (o dei terzi acquirenti), il prezzo e le condizioni della cessione. Tale comunicazione deve essere data mediante raccomandata A.R. inviata all'indirizzo di tutti gli altri soci, quale risultante dal libro soci.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, gli altri soci possono dichiarare all'alienante, mediante lettera raccomandata A.R. recapitata al suo indirizzo, quale risultante dal libro soci, la loro decisione di rendersi acquirenti delle quote poste in vendita, precisando l'importo delle quote che intendono acquistare.

Nel caso di mancato tempestivo esercizio della prelazione da parte degli altri soci, il socio alienante sarà libero di perfezionare il trasferimento con l'acquirente indicato, purchè al prezzo ed alle condizioni comunicate agli altri soci ed entro i successivi tre mesi.

Nel caso di valido esercizio della prelazione, il perfezionamento del trasferimento dovrà avvenire entro i successivi venti giorni.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di trasferimento sotto qualsiasi forma, a titolo oneroso, a terzi non soci, di diritti di opzione. In tal caso, tuttavia, il termine di venti giorni di cui al comma precedente si riduce a dieci giorni.

Il presente articolo non si applica nel caso di trasferimento da parte di società fiduciarie ai propri iniziali mandanti di quote che risultino intestate alle predette società.

Articolo 8 – Titoli di debito

La società, con delibera dei soci in forma assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge.

La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

Articolo 9 – Versamenti dei soci

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale e a fondo perduto ovvero, fermo il disposto dell'art. 2467 c.c. e delle norme *pro tempore* vigenti in materia di raccolta del risparmio tra soci, finanziamenti fruttiferi e non.

Titolo III DECISIONI DEI SOCI – ASSEMBLEA

Articolo 10 – Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate, secondo quanto previsto nell'art. 11, con deliberazione assembleare ovvero non in forma assembleare.

Le decisioni dei soci, in forma assembleare e non, sono assunte con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

Articolo 11 – Modalità delle decisioni dei soci

Devono essere assunte in forma assembleare:

- le decisioni relative alle modificazioni dell'atto costitutivo ivi comprese fusioni e scissioni (salvo, nei casi consentiti, la competenza del Consiglio nelle ipotesi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c., quali richiamati anche dall'art. 2506 ter c.c., e 2481 c.c.);
- le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale e una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonchè l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni delle società partecipate;
- le decisioni in merito allo scioglimento anticipato della società, alla nomina o revoca dei liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri;
- ogni altra determinazione di competenza dei soci riservata in via inderogabile dalla legge o dal presente statuto alla assemblea, ovvero ogni altra determinazione per la quale uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale richiedano la forma assembleare. La convocazione da parte dell'organo amministrativo dell'assemblea fa piena prova della richiesta della forma assembleare.

Articolo 12 – Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e da quei consiglieri all'uopo delegati dal Consiglio con lettera raccomandata ovvero telefax o posta elettronica, da inviarsi

al domicilio o recapito dei soci, amministratori e al Sindaco Unico o al Collegio Sindacale, ove nominati, non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza e può prevedere l'eventuale seconda convocazione, qualora alla prima non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate in tal modo, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale, ove nominati, siano presenti o comunque informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 13 – Intervento in assemblea

Fermo l'adempimento degli obblighi pubblicitari prescritti dalla vigente disciplina, possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

Il diritto di voto spetta ai soci in proporzione alla propria partecipazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona non amministratore o sindaco o dipendente della società.

Le adunanze assembleari possono tenersi anche in videoconferenza, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

A tal fine il Presidente dell'assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in videoconferenza; il soggetto verbalizzante dell'assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.

L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi collegati con la Società, nei quali gli intervenienti possono affluire. L'assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea.

Articolo 14 – Presidenza dell'assemblea e verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza o impedimento, da una persona eletta dall'assemblea.

Il Presidente è assistito dal Segretario del consiglio di amministrazione o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona, anche non socio, nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. L'assistenza del segretario non è necessaria se il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Il verbale dell'Assemblea indica la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni con l'identificazione di coloro che relativamente a ciascuna materia all'ordine del giorno hanno espresso voto favorevole o contrario o si sono astenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal redattore.

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati conformi con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15 – Decisioni dei soci in forma non assembleare

Le decisioni riservate ai soci che in forza di quanto previsto nell'art. 11 del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare, sono assunte, ad iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, mediante sottoscrizione da parte dei soci, anche in tempi e luoghi diversi, di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, il termine assegnato per l'espressione del consenso, il consenso alla stessa e la data in cui è prestato.

La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è comunque trascritta senza indugio a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione nel libro delle decisioni dei soci tenuto ai sensi di legge.

La procedura di cui al presente articolo non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun socio parità informativa ed il diritto di partecipare alla decisione, e ne sia data comunicazione a tutti gli amministratori e al Sindaco Unico, se nominato.

La decisione è adottata quando pervenga e consti nel termine previsto al Presidente del Consiglio di Amministrazione il consenso di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dà comunicazione dell'esito della procedura a tutti i soci, amministratori e al Sindaco Unico o al Collegio Sindacale, se nominato.

Titolo IV AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 – Composizione dell'organo amministrativo. Nomina e sostituzione degli amministratori

La gestione della società è affidata a un numero variabile da 3 a 5 amministratori secondo le determinazioni assunte all'atto della decisione di nomina dei soci.

Gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione, salvo che all'atto della nomina o successivamente i soci stabiliscano, fermo comunque quanto previsto dall'art. 19 del presente statuto, con decisione sempre revocabile, che l'amministrazione e la rappresentanza sociale sia affidata singolarmente agli amministratori, in via disgiunta o congiunta, ovvero con le altre modalità previste all'atto della nomina stessa. In quest'ultimo caso il numero degli amministratori può essere fissato in due.

Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, sono rieleggibili ed assoggettati alle cause di ineleggibilità o decadenza dell'art. 2382 c.c., ma non a quelle previste dall'art. 2390 c.c.. Gli Amministratori devono rispettare a pena di decadenza, le prescrizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93 e all'art. 2, comma 2, lettera c) del DPCM 25 maggio 2012.

Per decisione dei soci, anche in corso di mandato, può essere variato il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sempre entro i limiti di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

Qualora vengano meno uno o più amministratori per qualsiasi causa diversa dalla decorrenza del termine di durata in carica, la sostituzione avviene secondo le norme stabilite per la società per azioni in quanto applicabili, fermo quanto previsto dal presente statuto in materia di decisioni dei soci. L'amministratore così nominato scade insieme agli altri in carica all'atto della sua nomina.

Se nel corso dell'esercizio per dimissioni o altre cause vengono a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione, e gli

amministratori rimasti in carica devono chiedere ai soci la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Articolo 17 – Poteri dell'organo amministrativo

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano in via esclusiva all'assemblea o comunque alla decisione dei soci.

Gli amministratori possono deliberare, nelle forme e nei limiti di legge, sulle proposte aventi a oggetto:

- le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile, anche quale richiamato per la scissione, nei casi in cui siano applicabili tali norme.

Possono, inoltre, nominare direttori anche generali, previa verifica del rispetto dei medesimi limiti e divieti indicati all'art. 16.3 del presente Statuto per gli amministratori, nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 18 – Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione é convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità con lettera raccomandata, con telefax, ovvero a mezzo posta elettronica, che deve pervenire almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza è ammessa la convocazione da inviare almeno 24 ore prima della data della riunione. Il Presidente ha l'obbligo di procedere alla tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, quando ne faccia richiesta scritta almeno il venti per cento dei Consiglieri in carica o l'organo di controllo, se nominato.

Il Consiglio di amministrazione può validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, quando sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione e nessuno si sia opposto alla trattazione degli argomenti in discussione.

La convocazione deve contenere almeno l'indicazione del giorno, luogo e ora in cui si terrà l'adunanza e l'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e siano parimenti informati; la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore delegato se nominato; in sua mancanza o in caso di assenza o impedimento, dall'amministratore presente più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì un segretario, anche non amministratore.

Su iniziativa del Presidente da comunicare, ove istituito, con la relativa documentazione anche all'organo di controllo, se nominato, le decisioni del Consiglio possono essere prese altresì, ai sensi dell'art. 2475 c.c., mediante sottoscrizione da parte degli amministratori anche in luoghi e tempi diversi di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, il consenso alla stessa e la data in cui è prestato. La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è trascritta sul libro delle decisioni degli amministratori tenuto ai sensi di legge.

Tutti gli amministratori devono essere messi in grado di partecipare a parità di informazione al processo decisionale che deve concludersi entro il termine volta a volta stabilito dal Presidente.

La decisione è adottata quando pervenga e consti entro il termine previsto al Presidente del Consiglio di Amministrazione il consenso della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dà comunicazione dell'esito della procedura a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, se nominato.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, le delibere di fusione o scissione di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2506 ter c.c., nonché le decisioni di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 cod. civ. sono in ogni caso attribuite, anche nell'ipotesi in cui i soci si siano valse della facoltà di cui al precedente art. 16, secondo comma, alla competenza collegiale del Consiglio di amministrazione, senza facoltà di delega, ferma peraltro sempre la possibilità che la riunione si svolga in audio o teleconferenza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, escludendosi dal computo gli amministratori che si astengono per conflitto di interessi.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione risultano da verbali trascritti nei modi previsti dalla legge e sottoscritti da chi presiede la riunione e dal Segretario. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati conformi con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 19 – Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, il compenso determinato all'atto della nomina dall'assemblea ordinaria, su base annuale, per il periodo di durata della carica.

La deliberazione è valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione dell'assemblea.

Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale, ove nominati.

Articolo 20 – Amministratore unico

Per decisione dei soci la gestione della società può essere affidata ad un Amministratore Unico. All'Amministratore Unico spettano tutti i poteri dal presente statuto attribuiti al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente. L'Amministratore Unico deve rispettare a pena di decadenza, le prescrizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93 e all'art. 2, comma 2, lettera c) del DPCM 25 maggio 2012.

Articolo 21 – Presidenza e delega poteri

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbiano provveduto i soci, nomina tra i suoi componenti un Presidente e può nominare uno o due Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti dell'art. 2381 c.c. in quanto applicabile e di statuto proprie funzioni al Presidente e ad uno o più dei suoi membri.

Art. 22 – Rappresentanza sociale

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti delle attribuzioni conferite, ai Consiglieri Delegati spetta, con firma libera, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Titolo V

SINDACO UNICO - COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 23 – Sindaco Unico. Collegio sindacale. Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge, o quando ne ravvisino comunque l'opportunità, i soci nominano un organo di controllo con funzioni di controllo di gestione o di revisione legale dei conti.

L'organo di controllo può consistere, secondo quanto deciso di volta in volta dai soci, in un sindaco unico iscritto nel registro dei revisori legali, in una società di revisione pure iscritta nell'apposito registro, in un collegio sindacale formato da tre sindaci effettivi e due supplenti. I soci di volta in volta possono anche decidere di affidare la funzione di revisore legale dei conti ad un soggetto – revisore legale o società di revisione iscritti nel relativo registro - diverso dall'organo di controllo. Quest'ultimo, in tale caso, svolge solo la funzione di controllo di gestione.

In tutti i casi di nomina di un organo di controllo si applicano, anche per quanto concerne durata, competenze, e poteri, le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. I componenti dell'organo di controllo devono rispettare a pena di decadenza, le prescrizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93 e all'art. 2, comma 2, lettera c) del DPCM 25 maggio 2012.

Nel caso di nomina di un collegio sindacale, le relative riunioni possono anche tenersi in audio e video conferenza secondo i principi previsti per le riunioni del Consiglio di Amministrazione. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente del Collegio sindacale e il Segretario, se nominato.

Titolo VI

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

Articolo 24 – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 25 – Bilancio. Destinazione degli utili

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio a norma di legge.

Esso è presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari condizioni, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2364, secondo comma, c.c..

Gli utili netti annuali, dedotta la quota di legge destinata a riserva legale, sono distribuiti tra i soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale, salvo diversa determinazione dei soci.

Titolo VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 26 – Scioglimento e liquidazione

L'assemblea, in caso di scioglimento della società, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Titolo VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 27 – Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che insorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società su istanza della parte più diligente; quanto sopra nelle sole ipotesi di materie arbitrabili ai sensi di legge.

**Titolo IX
NORME DI RINVIO**

Articolo 28 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.to Franco Pruzzi

F.to Andrea De Costa notaio